

**REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA  
RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI**

Approvato con delibera di C.C. n. 33 del 30.6.2000

**Articolo 1**

Oggetto, finalità istituzionali e rilevanti finalità di interesse pubblico

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'amministrazione comunale, in relazione allo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, in attuazione dell'art.27 della legge 31 dicembre 1996, n.675 ...nonché con particolare riferimento ai dati sensibili, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 11 maggio 1999, n.135.
2. Per "finalità istituzionali", ai fini del presente regolamento, si intendono :
  - a) le funzioni previste dalla legge, dello Statuto, dei regolamenti ;
  - b) le funzioni svolte per mezzo di convenzioni, accordi, intese e mediante gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente ;
  - c) le funzioni collegate all'accesso ed all'erogazione dei servizi resi dal Comune alla cittadinanza.
3. Ai fini del presente regolamento, per attività che perseguono "rilevanti finalità di interesse pubblico" si intendono tutte quelle, procedurali, gestionali od operative, svolte dal Comune in relazione a funzioni e compiti ad esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale o regionale vigente, nonché quelle inerenti l'organizzazione dell'Amministrazione Comunale e lo sviluppo dell'attività amministrativa, nei rispettivi vari profili.

**Articolo 2**

Finalità della trasmissione e dello scambio di dati con soggetti pubblici e privati

1. Il Comune favorisce, nel rispetto del diritto alla riservatezza con particolare riferimento alla tutela dei dati sensibili, la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti, degli incaricati di pubblico servizio, nonché di altri soggetti pubblici e privati, anche associativi, che sviluppino in collaborazione con l'amministrazione comunale attività connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al precedente art.1.

**Articolo 3**

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) per "dato personale", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica, acquisita dall'ente o ad esso conferita dall'interessato in relazione allo svolgimento di attività istituzionale e trattata secondo quanto previsto dalla legge n.675/96 ;
  - b) per "dato sensibile", ogni dato idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazione a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

- c) per “banca dati”, un qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento ;
- d) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali ;
- e) per “tipo di dati”, la specificazione del dato in relazione all’attività svolta e definita dalla legge o, in via transitoria, dal garante di rilevante interesse pubblico ;
- f) per “operazioni eseguibili”, le differenti forme e soluzioni di trattamento realizzabili sulle tipologie di dati individuati dall’ente ;
- g) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
- i) per “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato, identificato o identificabile ;
- j) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento ;
- k) per “garante”, l’autorità istituita ai sensi dell’art.30 della legge 31 dicembre 1996, n.675.

#### **Articolo 4**

##### Individuazione delle banche dati

1. Le banche dati di cui all’art.1, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, gestite dall’Amministrazione comunale sono individuate su proposta del Responsabile AA.GG. con atto del Sindaco ;
2. Di norma le banche dati di cui al presente regolamento sono gestite in forma elettronica.

#### **Articolo 5**

##### Individuazione di dati sensibili trattati e di operazioni eseguibili

1. A fronte delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante, in assenza della definizione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili, per poter garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali il Comune provvede a determinare quali tipi di dati sensibili sono trattabili e quali forme di gestione su di essi possono essere realizzate.
2. Con propria deliberazione, la Giunta indica i tipi di dati sensibili correlabili alle rilevanti finalità di interesse pubblico date dalla legge o dal Garante e definisce le relative operazioni eseguibili, nonché provvede ai relativi aggiornamenti ;
3. Ai contenuti della deliberazione di cui al comma precedente è data massima diffusione presso le varie articolazioni organizzative dell’Amministrazione Comunale e negli ambiti di relazione della stessa con la comunità locale.

#### **Articolo 6**

##### Titolare, Responsabili ed Incaricati

1. Il Comune di Borgoriccio è titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e delle banche-dati ad esse afferenti.
2. Con specifico atto del Sindaco sono individuati, ai sensi dell'art.8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i responsabili preposti al trattamento dei dati personali contenuti nelle banche-dati individuate ai sensi del precedente art.4.
3. Nel medesimo atto di cui al comma 2 possono essere stabilite le modalità di relazione e le forme di responsabilità relative ai trattamenti o alla gestione di banche dati condivise da più articolazioni organizzative.
4. I Responsabili provvedono, in relazione alle strutture di propria competenza, all'individuazione degli incaricati del trattamento.
5. I Responsabili per il trattamento dei dati che, ai fini della responsabilità attribuita sono tutti domiciliati presso la sede del Comune di Borgoriccio, provvedono, per i rispettivi ambiti di competenza, a tutte le attività previste dalla legge ed in particolare a:
  - a) individuare, se ritenuto opportuno, e comunicare i nominativi alla struttura di cui al comma1, dei soggetti incaricati del trattamento dei dati, anche non nominativamente e con riferimento a categorie o specifici profili di operatori e alla loro collocazione organizzativa;
  - b) fornire agli incaricati, per iscritto, sulla base delle direttive di massima impartite dal titolare, le istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali, eseguendo gli opportuni controlli;
  - c) adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza della conservazione dei dati e per la correttezza dell'accesso sulla base delle direttive a tale scopo impartite dal responsabile AA.GG. dell'ente;
  - d) curare, ai sensi dell'art.10 della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, l'informazione agli interessati predisponendo, in particolare, la modulistica, o altre forme idonee di informazione, inerente i propri Uffici facendo, in caso di dati sensibili, espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento;
  - e) curare l'eventuale raccolta del consenso degli interessati per il trattamento dei dati sensibili in assenza di una specifica legge che ne preveda il trattamento;
  - f) adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art.13 della legge n.675/96 e successive modifiche e integrazioni e dell'art.17 del dpr 31 marzo 1998 n.501;
  - g) controllare che la comunicazione e la diffusione dei dati avvenga nei limiti degli art. 22, 27 e 9 della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni nonché dell'art.3 del dlgs 135/99;
  - h) inviare al garante, attraverso il servizio Segreteria AA.GG., le comunicazioni e le notificazioni previste dalla legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni;
  - i) stipulare gli accordi di cui all'art. 11 del presente regolamento;
  - j) stabilire le modalità di gestione e le forme di responsabilità relative a banche dati condivise da più articolazioni organizzative, d'intesa con gli altri responsabili. In caso di mancato accordo, sentiti i responsabili, decide il direttore generale ;
  - k) individuare le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie degli articoli 2, 3 e 4 del dlgs n.135/99 e le operazioni su di essi eseguibili da comunicare al Responsabile del Servizio Segreteria AA.GG..

## **Articolo 7**

### Misure di sicurezza

1. Quando il trattamento o particolari operazioni di trattamento siano affidati a soggetti non appartenenti all'amministrazione mediante convenzione, contratto, incarico libero professionale od altro strumento giuridico consentito dalla legge e questo Comune conferisca espressamente e per iscritto al soggetto esterno in questione la qualità di responsabile del trattamento, a quest'ultimo fanno capo tutti gli obblighi ed i compiti previsti dal presente regolamento.
2. La struttura responsabile dei sistemi informativi, nel caso di affidamento all'esterno della gestione del sistema informativo, cura il coordinamento complessivo dei rapporti con il concessionario ;
3. Il Sindaco individua, con apposito atto, i soggetti in grado di garantire, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico, lo sviluppo delle misure di sicurezza previste dall'art.15 della legge 31 dicembre 1996, n.675, al fine di :
  - a) ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati memorizzati su supporti magnetici e ottici gestiti, nonché delle banche-dati e dei locali ove esse sono collocate ;
  - b) evitare l'accesso non autorizzato alle banche-dati, alla rete e, in generale, ai servizi informatici del Comune ;
  - c) prevenire :
    - trattamenti dei dati non conformi alla legge od ai regolamenti;
    - la cessione o la distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.
4. In sede di determinazione delle misure minime di sicurezza, nel rispetto della normativa vigente in materia i Responsabili delle rispettive Aree definiscono soluzioni tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali che tengano conto delle specificità di trattamento dei dati sensibili e delle particolarità connesse alle operazioni su di essi eseguibili.

## **Articolo 8**

### Utilizzo interno dei dati

1. La comunicazione dei dati all'interno della struttura organizzativa del comune, per ragioni d'ufficio, non è soggetta a limitazioni particolari, salvo quelle espressamente previste da leggi e regolamenti.
2. Il Responsabile della banca-dati, specie se la comunicazione concerne dati sensibili, può tuttavia disporre, con adeguata motivazione, le misure ritenute necessarie alla tutela della riservatezza delle persone.

## **Articolo 9**

### Trattamento dei dati

1. I dati in possesso dell'Amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi automatizzati.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, al trattamento dei dati in forma non automatizzata, fatta salva la specifica disciplina del diritto di accesso contenuta nel Regolamento sul diritto di accesso.

3. Nelle ipotesi in cui la legge, lo Statuto o il regolamento prevedano pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del procedimento adotta le misure eventualmente necessarie per garantire la riservatezza dei dati sensibili, di cui all'art.22 della legge 31 dicembre 1996, n.675.
4. E' esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco e la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o settore, ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici o associazioni di categoria, disciplinate dal successivo art.11.
5. Il divieto di cui al precedente comma 4 non si applica al personale dipendente del Comune e delle sue articolazioni organizzative a carattere autonomo, che per ragioni d'ufficio acceda alle informazioni e ai dati stessi.

### **Articolo 10**

#### Trattamento dei dati sensibili

1. La Giunta, nell'ambito delle proprie competenze in materia di organizzazione, ed i Responsabili delle aree, nell'esercizio dei loro poteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane, adottano provvedimenti e misure volti a dare piena attuazione alle disposizioni contenute negli art.1, 2, 3 e 4 del dlgs 11 maggio 1999, n. 135, per la corretta gestione dei dati personali sensibili.

### **Articolo 11**

#### Protocollo d'intesa

1. La trasmissione di dati o documenti alle banche-dati di cui sono titolari i soggetti pubblici e privati indicati al precedente art.2 è preceduta da uno specifico protocollo d'intesa che contenga, di norma, l'indicazione del titolare e del responsabile della banca-dati e delle operazioni di trattamento, nonché le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazione dei dati.

### **Articolo 12**

#### Informazione

1. L'Amministrazione comunale garantisce, secondo quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, ai soggetti che ad essa conferiscono di ogni necessaria informazione, favorendo la conoscenza delle modalità di gestione a tal fine adottate.
2. Nell'informativa resa ai sensi dell'art.10 della legge 31 dicembre 1996, n.675 ai soggetti che conferiscono dati al Comune per lo svolgimento di un'attività istituzionale sono fornite tutte le indicazioni inerenti la corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, i tipi di dati sensibili per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi dati.

### **Articolo 13**

#### Diritto dell'interessato

1. L'Amministrazione comunale individua le modalità per la concreta attuazione dei diritti dell'interessato previsti dall'art.13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, presso le proprie articolazioni organizzative.
2. La Giunta comunale può determinare un contributo spese a carico del richiedente, nei casi in cui al 2° comma dell'art.13 della Legge 31.12.1996, n.675, sino

all'adozione del regolamento di cui all'art.33, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n.675.

#### **Articolo 14**

##### Controlli

1. A cura dei responsabili sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della banca-dati, e l'attendibilità dei dati inseriti.

#### **Articolo 15**

##### Disposizioni finali e transitorie

1. Il regolamento entra in vigore quindici giorni dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa del Consiglio comunale.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.675 e del Titolo III° del Regolamento sui diritti di partecipazione e informazione al cittadino del 14 novembre 1994, odg 349.
3. La Giunta comunale provvede, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n.127, con propri atti a disciplinare i profili organizzativi discendenti dal presente regolamento per la tutela dei dati personali nell'ambito dell'Amministrazione comunale.